

**PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO**



**VERIFICA DI COERENZA E RISPETTO DEL PIANO DI AREA**  
**CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE**

**Ottobre 2021**

Dott. arch. Monica Perroni





## 1. Premessa

Il Piano di area del Parco Naturale della Valle del Ticino ai sensi dell'art. 26 della L.R.n. 19/2009 e s.m.i. ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il presente elaborato viene redatto per evidenziare come le finalità della Piano d'Area siano coerenti con gli obiettivi del PPR stesso e in che modo si sia data attuazione ai contenuti presenti nei diversi elaborati.

Ai sensi dell' art. 43 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del PPR "Copianificazione e coordinamento per l'attuazione del Ppr" *I piani territoriali provinciali e i piani locali concorrono all'attuazione delle finalità generali del Ppr mediante l'articolazione a livello locale di strategie di azione coerenti con il quadro di obiettivi di cui all'articolo 8. La Regione, in accordo con il Ministero, può promuovere intese con gli enti locali e gli enti di gestione delle aree protette per favorire il processo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al Ppr.*

Il piano di area è stato redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;
- f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

Le Norme Tecniche di attuazione (NTA) del Piano d'Area, costituiscono il fondamentale riferimento per le scelte di governo del territorio del Parco. Il testo normativo associato alle tavole di zonizzazione (13 a-n) è costituito da disposizioni, norme di regime di protezione, politiche e norme di settore. Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Piano d'Area conformemente al PPR prevede all'interno delle NTA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni.

Il Piano d'Area, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantisce la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, attraverso: la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse; la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate; il recupero e la riqualificazione di aree degradate poste in territori rurali; il contenimento del consumo di suolo; il contenimento dell'edificazione

frammentata e dispersa, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio e la modifica, in modo diffuso, dei suoi connotati tradizionali.

La tutela attiva del territorio si articola in strategie integrate di azioni e interventi programmati per salvaguardare:

- la riduzione della perdita e la tutela della biodiversità.
- la sostenibilità ambientale.
- il sistema delle acque, sia dal punto di vista della regimazione sia della qualità.
- il suolo, inteso come parte integrante del patrimonio paesaggistico e naturale del Parco e delle aree contermini, comprese quelle edificate.
- il patrimonio faunistico, per salvaguardare e mantenere l'equilibrio biologico ed ambientale del territorio.
- l'agricoltura, per il suo ruolo di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio.
- la qualità dell'aria.
- le risorse storico-culturali e paesaggistiche e le emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica.
- la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino.

A tal fine, costituiscono obiettivi fondamentali del Piano:

- l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea.
- la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e subordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero.
- la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate, capaci di promuovere lo sviluppo socio-economico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale.
- Il Piano d'Area, in linea con PPR e PTR, detta disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, stabilendo indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P). Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali, urbanistiche e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi. Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente. Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata

osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano di Area, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti vigenti.

## TABELLA

### 3.1 Tabella di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni delle varianti agli strumenti urbanistici

<b>A. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>
<b>B. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLE VARIANTI</b>	
<b>Articolo 13. Aree di montagna</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</li> <li>- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana;</li> <li>- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali);</li> <li>- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</i></p>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><i>comma 6</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.</p> <p><i>comma 7</i> I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.</p> <p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 9</i> I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione della aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.</p> <p><i>comma 10</i> I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative</p>	<p style="color: blue; font-weight: bold;">Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti aree di montagna</p>

<p>del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</li> <li>c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.</li> </ol>	
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 11</i> Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</li> <li>b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</li> </ol> <p><i>comma 12</i> Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;</li> <li>b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;</li> <li>c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;</li> <li>d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;</li> </ol>	<p><b>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti aree di montagna</b></p>

- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

#### *comma 13*

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

### **Articolo 14. Sistema idrografico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);*
- *zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zona A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);*
- *zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").*

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c.*



del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").

### **Indirizzi**

#### **comma 7**

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;

4. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

**Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 16 delle NTA "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE"** delle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area ogni intervento sulle acque viene rimandato alla verifica in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica.

E' previsto un parere obbligatorio dell'Ente Parco circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale, a fini manutentivi, che incidono sul regime delle acque, su zone umide, fontanili, laghetti di cava, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.

Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo si rimanda obbligatoriamente al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Il Piano rimanda alle previsioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE (recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 per ogni distretto idrografico). Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica ed irrigua si prevede una fascia di rispetto su entrambi i corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive) del canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo strade esistenti.

**Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 21 delle NTA "INFRASTRUTTURE, VIABILITA' MINORE E PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI"** si prevede quanto segue:

Per quanto concerne la viabilità minore, sono individuati con apposito simbolo nelle Tav. 12 a-b i principali accessi e il percorso ciclabile del Parco, le aree attrezzate e i parcheggi.

Gli interventi ammessi sulla viabilità minore, da realizzarsi previo parere obbligatorio dell'Ente Parco, consistono in:

-percorsi pedonali, ciclabili ed equestri

-spazi per la sosta

-aree verdi attrezzate per il gioco all'aria aperta che non comportino manufatti edilizi salvo che per servizi igienico-sanitari

-parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, legati alla presenza di attività agrituristiche.

I percorsi pedonali, ciclabili ed equestri devono essere opportunamente segnalati e oggetto di periodica manutenzione da parte dei soggetti gestori e la pavimentazione deve essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. Nei percorsi ciclabili presenti nelle aree di maggiore fruizione turistica sono possibili interventi di stabilizzazione del fondo stradale o l'impiego di materiali a

	<p>base bituminosa con finitura superficiale a basso impatto ambientale. Per i percorsi ciclabili site negli ambiti di pregio naturalistico, ove possibile, la pavimentazione deve essere mantenuta o realizzata con materiali naturali e permeabili, congrui con quelli caratteristici del paesaggio agrario storico del parco.</p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 8</i>  All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <p>a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</li> <li>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</li> <li>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</li> <li>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</li> <li>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</li> </ol> <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p> <p><i>comma 9</i>  In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p>	<p><b>Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 16 delle NTA "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE"</b> Ove è prevista per la sicurezza e per la salvaguardia dei valori ambientali della rete idrica e irrigua, l'applicazione delle seguenti fasce di rispetto di inedificabilità: per fiumi, torrenti e canali non arginati (100 metri) e arginati (25 metri dal piede esterno), consentendo unicamente percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde. Almeno una delle sponde deve essere mantenuta alberata. Nelle fasce di cui sopra possono essere realizzate, su autorizzazione degli organi competenti le sole opere previste dal Piano Territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o a impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti..Le fasce di rispetto di cui sopra sono individuate in apposita cartografia con l'indicazione degli edifici per i quali eccezionalmente è stabilita una fascia di rispetto più ridotta, della larghezza di metri 25, in quanto sono presenti argini o terrazzamenti a protezione degli stessi. L'autorizzazione di nuovi scarichi e la modifica sostanziale di quelli esistenti è subordinata al rispetto dei criteri generali di cui all'art. 45 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le acque scaricate nel fiume Ticino e negli altri corpi idrici ricettori superficiali e del sottosuolo devono possedere requisiti di qualità compatibili con lo stato di qualità potenzialmente migliore del ricettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte. Devono inoltre essere compatibili con le finalità istitutive e di conservazione del ZSC</p> <p>Sono inoltre previste le seguenti previsioni:  L'estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale a scopo commerciale è sempre vietata, tranne che per gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma successivo, effettuati da Enti pubblici.  È vietata la copertura di corsi d'acqua naturali, canali e rogge, cavi irrigui, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco.  Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare e/o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall'Ente Parco.  E' vietata l'impermeabilizzazione di fossi e dei canali.  L'Ente Parco tutela il sistema delle lanche e delle risorgive per la loro importanza ambientale e paesaggistica, come zone di elevato pregio naturalistico, attraverso opportuni interventi di gestione che rallentano l'evoluzione naturale e la tendenza all'interramento.  Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico dovesse avvenire tramite il prelievo di acque sotterranee, il posizionamento delle opere di captazione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione i rischi di esondazione</p>

<p><b>comma 10</b>  Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.</p>	<p>e, nella realizzazione dei manufatti, dovranno essere previste modalità tecniche costruttive tali da scongiurare la comunicazione della falda emunta con acquiferi differenti e/o provenienti dalla superficie, nel rispetto della normativa vigente in tema di derivazioni.</p>
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><b>comma 11</b>  All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</li> <li>la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</li> </ol>	<p><b>Il Piano risulta coerente poiché all' Articolo 16 delle NTA "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE"</b> delle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area ogni intervento sulle acque viene rimandato alla verifica in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica.</p> <p>Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo si rimanda obbligatoriamente al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Il Piano rimanda alle previsioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE (recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 per ogni distretto idrografico). Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica ed irrigua si prevede una fascia di rispetto su entrambi i corsi d'acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive) del canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo strade esistenti</p>
<p><b>Articolo 15. Laghi e territori contermini</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del d. lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 199 elementi).</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><b>comma 6</b>  Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;</li> <li>garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;</li> <li>assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;</li> <li>assicurare l'attenta localizzazione e la corretta</li> </ol>	<p><b>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti laghi e territori contermini.</b></p>

<p>contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;</p> <p>e. valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;</p> <p>f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;</p> <p>g. migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;</p> <p>h. promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.</p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:</p> <p>a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;</p> <p>b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;</p> <p>c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p>	<p><b>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti laghi e territori contermini.</b></p>

## **Prescrizioni**

### *comma 9*

Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.

### *comma 10*

Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

**Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti laghi e territori contermini.**

## ***Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi***

*Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).*

*Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.*

## **Indirizzi**

### *comma 5*

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b. di protezione generale;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione-turistico-ricreativa;
- e. produttiva.

### *comma 6*

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;

Si evidenzia che oltre alle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area è vigente il Piano di gestione forestale del Parco naturale della Valle del Ticino

**Il Piano risulta coerente all' Articolo 8 delle NTA "ZONA DI RISERVA NATURALE SPECIALE"**

Le riserve naturali speciali sono complessi eco-sistemici di elevato valore naturalistico, destinati alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti, e comportano specifici compiti di conservazione. Esse sono caratterizzate da boschi particolarmente importanti dal punto di vista botanico-vegetazionale, da zone umide (lanche, mortizze, ghiaietti del fiume Ticino, zone naturalistiche perfluviali, fontanili, risorgive) nelle quali conservare alcune strutture naturali tipiche e da aree nelle quali è riconosciuta la presenza di fauna di particolare interesse. Sono di particolare interesse per la ricerca scientifica finalizzata alla migliore comprensione degli ecosistemi presenti.

**All' Articolo 10 delle NTA" ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO"**

Sono individuate come zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico quelle parti del territorio costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico, incluse le zone umide, a basso livello di antropizzazione, in cui l'obiettivo primario è preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda la vegetazione, la flora e la fauna, il suolo e il sistema idrico, e garantire la rinnovazione, l'affermazione e lo sviluppo dei boschi misti pluristratificati, e della struttura della comunità vegetale. Sono incluse altresì quelle parti del territorio a preminente vocazione forestale: boschi, fasce boscate, macchie isolate, boscaglie, arbusteti, rimboschimenti, e terreni incolti che possono essere destinati ad uso forestale. In tali ambiti è riconosciuto quale obiettivo

<p>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</p> <p>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><i>comma 7</i> Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <p>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</p> <p>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</p>	<p>primario assicurare, oltre al mantenimento della superficie boschiva nel miglior stato di conservazione colturale, la promozione di un uso multiplo e sostenibile dei complessi boscati.</p> <p>In tali aree è ribadita la funzione essenziale dei complessi boscati per la conservazione degli habitat forestali, con falda freatica alta e con falda freatica bassa, come aree di collegamento ecologico funzionale, per la biodiversità ivi presente, in particolare per favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale, la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, e la presenza della fauna minore.</p> <p>Le finalità dell'istituzione di tali aree includono la realizzazione di misure conformi agli equilibri ecologici, quali:</p> <p>a) la conservazione, dove possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona (climax);</p> <p>b) il mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna;</p> <p>c) il mantenimento di alberi vetusti e la conservazione di una porzione delle piante morte, capaci di ospitare sia animali vertebrati che invertebrati.</p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 8</i> Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:</p> <p>a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;</p> <p>b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.</p> <p><i>comma 9</i> La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p> <p><i>comma 10</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.</p>	<p>Si evidenzia che oltre alle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area è vigente il Piano di gestione forestale del Parco naturale della Valle del Ticino</p> <p><b>Il Piano risulta coerente all' Articolo 8 delle NTA "ZONA DI RISERVA NATURALE SPECIALE"</b></p> <p>Nelle riserve naturali speciali sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente interventi di carattere didattico, tecnico, tecnico- faunistico e scientifico.</p> <p>Per la tutela degli habitat.</p> <p>a) Gli interventi antropici unicamente consentiti sono finalizzati alla riqualificazione naturalistica; in particolare l'attività agroforestale consentita nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico deve essere comunque orientata al raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico.</p> <p>b) La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati, fatte salve le operazioni autorizzate dall'Ente Parco, connesse alle attività selvicolturali e agricole e alla manutenzione ordinaria di sentieri e per le normali operazioni agricole.</p> <p>Per la tutela del suolo e delle aree boscate.</p> <p>c) La gestione del bosco tipico del Ticino fa riferimento al Piano di gestione forestale vigente nonché alle norme sito specifiche in vigore.</p> <p>d) È vietato impiantare nuovi pioppeti o altre colture a rapido accrescimento.</p> <p>e) Per i pioppeti abbandonati nei quali sia presente copertura arborea spontanea vale la normativa forestale vigente .</p> <p>f) Sono vietati l'allevamento e il pascolo (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia).</p> <p>g) Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, fatti salvi quelli con finalità di conservazione degli ecosistemi perifluviali, quelli legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado.</p> <p>In tali aree:</p>

- h) È vietata qualsiasi nuova costruzione.
- i) È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici.
- j) Per gli edifici esistenti sono ammessi: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. È altresì vietato il cambio di destinazione d'uso. Non sono consentite nuove opere di urbanizzazione.
- k) È consentito unicamente il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti da destinare a finalità didattica o scientifica.
- l) È vietata la realizzazione di linee elettriche e cabine fino a 15.000 Volt. Per le linee elettriche e le cabine esistenti non saranno autorizzati di norma allacciamenti di edifici esistenti in area di riserva naturale, né l'attraversamento di tali aree con linee aeree, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
- m) È vietata la costruzione di elettrodotti oltre i 15.000 Volt. Per i tracciati esistenti, nel caso di ricostruzione dovrà essere individuato un percorso alternativo, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi.
- n) È vietata la posa di ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari.

Inoltre:

Sono vietate, salvo quanto diversamente previsto dal Piano di gestione forestale, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Su tutta la fauna, anche su insetti e fauna minore, sono consentite esclusivamente operazioni connesse all'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale e ricerca scientifica, a cura dei soggetti autorizzati dall'Ente Parco.

Con riferimento alla caratterizzazione forestale del territorio, agli interventi di gestione del patrimonio forestale, nonché ai tempi di esecuzione dei medesimi si rimanda ai contenuti e alle prescrizioni del Piano di gestione forestale vigente e alle misure di sito specifiche vigenti.

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale.

<p>I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p>del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e smi, e delle misure sito specifiche vigenti approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016 DGR 30-4238 del 21-11-2016</p> <p><b>Il Piano risulta coerente in quanto ai sensi dell'art. 8 e 10 delle NTA.</b></p> <p><b>Si evidenzia che alle norme tecniche di attuazione del Piano d'Area è vigente il Piano di gestione forestale del Parco naturale della Valle del Ticino</b></p>
<p><b>Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici (che coincidono con quelli individuati nella Tav. P4).</i></p> <p><i>Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 5</i> I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.</p> <p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 6</i> I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale;</li> <li>b. chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi;</li> <li>c. ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42.</li> </ol> <p>In particolare l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una</p>	<p><b>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.</b></p> <p><b>Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.</b></p>



selezione che applichi i seguenti criteri:

- I. rarità, integrità, rappresentatività;
- II. dimensioni ed estensione;
- III. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico;
- IV. presenza di biotopi;
- V. valore scenico o paesaggistico;
- VI. ruolo nella storia del territorio.

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010.

*comma 7*

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:

- a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;
- b. promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.

*comma 8*

Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4,

- a. (...)
- b. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto;
- c. (...)

*comma 9*

Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.

**Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti geositi.**

**Il Piano risulta coerente ai sensi dell'Articolo 9 ZONA AGRICOLA SPECIALE delle NTA**

In generale per le aree umide sono previste fasce di inedificabilità di 200 mt .Per la "zona agricola speciale" dedicata alla tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e riconosciuta come specie in pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for Conservation of Nature - IUCN) il piano mira a:  
-tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie *Pelobates fuscus insubricus* ivi presente.  
-conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area.  
-favorire la conoscenza della specie *Pelobates fuscus insubricus* e gli studi scientifici della stessa.

**Nel Parco Naturale del Ticino non sono presenti alberi monumentali.**

<b>Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</b>	
<p>Nella Tav. P5 sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);</li> <li>- aree contigue;</li> <li>- SIC (tema areale che contiene 128 elementi);</li> <li>- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)</li> <li>- zone naturali di salvaguardia;</li> <li>- corridoi ecologici;</li> <li>- ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.</li> </ul> <p>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del d.lgs 42/2004.</p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 6</i> Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p>	<p><b>Il Piano risulta coerente con le disposizioni di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 e smi.</b></p>
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 7</i> Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.</p> <p><i>comma 8</i> Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.</p>	<p><b>Il Piano d'Area rimanda alle T1150001 - Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1150001 – Valle del Ticino</b></p> <p><b>Il Piano d'Area rimanda alle T1150001 - Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1150001 – Valle del Ticino</b></p>
<b>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</b>	
<p>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</li> <li>- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</li> <li>- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).</li> </ul>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><i>comma 7</i> I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:</p> <p>a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;</p>	<p><b>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 15 delle NTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE e 17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA</b></p> <p>L'Ente Parco promuove le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni</p> <p>Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura</p>

b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.

#### *comma 8*

I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruibili integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.

#### **Direttive**

#### *comma 9*

I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a. idoneità pedologica e geomorfologica;
- b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;
- c. acclività e accessibilità;
- d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;
- e. frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiari;
- f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive;

che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco; per il perseguimento di tali obiettivi, il Piano di avvale degli strumenti di attuazione e di gestione di cui all'art. 3.

Le attività agricole devono essere preferibilmente indirizzate verso la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione colturale in termini tecnici, economici ed ambientali, secondo metodologie agronomiche ecocompatibili, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente fisico e delle acque, e di ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche. L'Ente Parco, in collaborazione con le Associazioni di Categoria Agricole promuove fra le aziende che operano nel territorio del Parco l'applicazione dei metodi di agricoltura sostenibile, biologica o integrata. L'agricoltura sostenibile è caratterizzata da pratiche agricole che perseguono:

il mantenimento e/o l'aumento della fertilità del suolo e della sua attività microbiologica;

la prevenzione dell'insorgenza di malattie crittogamiche;

la prevenzione del pullulare di organismi dannosi;

il ripristino ed il rispetto della complessità ambientale (biodiversità);

la riduzione e possibilmente l'eliminazione dell'immissione nell'ambiente di prodotti inquinanti.

L'Ente Parco promuove la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.

L'Ente Parco promuove l'agriturismo, così come disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia che costituisce riferimento per i requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture. Promuove le buone pratiche e le zone di fruizione turistiche e agrituristiche.

#### **Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 16 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE e dell'art. 17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA delle NTA**

Vengono infatti disciplinate la difesa del suolo con richiami, la tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco. Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei Piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla normativa e con le esigenze di sicurezza idraulica. Tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema.

- g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;
- h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.

*comma 10*

Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.

Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco.

Le attività agricole devono essere preferibilmente indirizzate verso la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione colturale in termini tecnici, economici ed ambientali, secondo metodologie agronomiche ecocompatibili, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente fisico e delle acque, e di ridurre sprechi e cattivo uso delle risorse idriche. L'Ente Parco, in collaborazione con le Associazioni di Categoria Agricole promuove fra le aziende che operano nel territorio del Parco l'applicazione dei metodi di agricoltura sostenibile, biologica o integrata.

L'Ente Parco promuove la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti chimici e dei prodotti fitosanitari ed incentiva l'uso di reflui zootecnici e ammendanti organici naturali. Sostiene, inoltre, la conservazione e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, allo scopo di realizzare corridoi ecologici naturali per il collegamento in rete delle riserve naturali speciali.

Gli interventi di sistemazione agraria, miglioramento fondiario, infrastrutturazione e edificazione devono essere subordinati al rispetto e alla ricostruzione del reticolo dei corridoi ecologici; i progetti relativi a tali interventi sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Parco e devono essere corredati dal rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la localizzazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori e di altri elementi minori, siano essi individuati o meno dallo strumento urbanistico. I progetti devono altresì prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici.

**Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA**

È consentita la realizzazione delle residenze rurali e di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, quando tali spazi non possano essere reperiti attraverso interventi di recupero dei manufatti esistenti in tutto o in parte inutilizzati. La realizzazione delle nuove strutture deve essere motivata in relazione alle effettive esigenze dell'azienda da definirsi in base, all'ubicazione della sede, alla capacità

	<p>produttiva della stessa e in ogni caso la superficie coperta non deve eccedere il 15% della superficie del lotto di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti escludendo le aree boscate. In un'ottica di riduzione di consumo di suolo, sarà possibile edificare nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti e/o immobili dismessi e/o aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.</p> <p>Sono consentiti interventi di rinaturalizzazione, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e a valorizzare il paesaggio e la cultura agraria, attraverso scelte che riguardano le modalità di occupazione del suolo: forestazione, naturalizzazione, introduzione di colture di interesse storico ed ambientale previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.</p>
--	---

**Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura eparzialmente in collina).*

**Indirizzi**

**comma 3**

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

**comma 4**

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

**Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA**

Sono individuate come zone agricole e forestali quelle parti del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono gli elementi di valore paesaggistico, pur in presenza di elementi naturali sufficientemente estesi, che consentono la permanenza di biocenosi diversificate. Tali ambienti coltivati sono infatti ambienti naturali costituiti da un mosaico di ecosistemi, inframmezzati da lembi di foresta, da ecosistemi fluviali, da fasce ripariali, zone umide, etc., pertanto suscettibili di incrementare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico del Parco.

Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche.

Le attività agricole e forestali esistenti devono essere indirizzate al mantenimento delle buone pratiche agronomiche, nonché con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico e naturale.

	<p>L'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata. Non sono consentiti interventi relativi a miglioramenti fondiari che possono comportare modificazioni degli elementi fisico-morfologici e storico-culturali esistenti. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente</p> <p>La modificazione delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco.</p>
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 5</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.</p> <p><i>comma 6</i> Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".</p> <p><i>comma 7</i> Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;</li> <li>b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;</li> <li>c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;</li> <li>d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e</li> </ol>	<p><b>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA</b></p>

degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

**comma 8**

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

**comma 9**

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

**Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA**

**Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI delle NTA**

**Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale**

*Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articoli dal 22 al 29*

**Indirizzi**

**comma 3**

I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale, precisano e disciplinano d'intesa con la Regione e il Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive.

**comma 4**

I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo conto:

- a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Ministero e dalla Regione;
- b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 - 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
- c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento ai nuclei storici e agli insediamenti rurali;
- d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di significativa testimonianza storico-culturale;
- e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al patrimonio informativo e progettuale

**Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.**

L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente.

Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:

zone di particolare valore paesaggistico

rete stradale storica

sistema agrario storico

sistema insediativo storico

visuali panoramiche

accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori

li beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.

<p>disponibile (carte storiche, catasti, progetti);</p> <p>f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr.</p>	
<p><b>Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario</b></p>	
<p><i>Nella Tav.P4 è rappresentata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);</li> <li>- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);</li> <li>- rete ferroviaria storica (tema lineare).</li> </ul>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	<p><b>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</b></p> <p>Ai sensi del PPR risulta presente per parte del territorio di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia la rete ferroviaria storica</p>
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche;</li> <li>b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare: <ol style="list-style-type: none"> <li>I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);</li> <li>II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;</li> <li>III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);</li> <li>IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);</li> <li>V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;</li> <li>VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</b></p> <p>La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2, è costituita dai tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. Essa costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale. Gli interventi e i progetti sulla rete stradale storica devono garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-culturale;</li> <li>• la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati (allineamenti degli edifici, visuali, alberature, muri di contenimento);</li> <li>• la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo, a fini didattici e turistico-ricreativi.</li> </ul>



<p>VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.</p> <p><i>comma 4</i> Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <p>a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;</p> <p>b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.</p>	<p><b>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</b></p> <p>La rete stradale storica, di cui alla lettera b) del comma 2, è costituita dai tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie. Essa costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale. Gli interventi e i progetti sulla rete stradale storica devono garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati di riconosciuto valore storico-culturale;</li> <li>• la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati (allineamenti degli edifici, visuali, alberature, muri di contenimento);</li> <li>• la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo, a fini didattici e turistico-ricreativi.</li> </ul>
<p><b>Art. 23. Zone d'interesse archeologico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico, art. 142 lett. m. del d.lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 94 elementi).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica.</p> <p><i>comma 5</i> I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	<p><b>Non sono presenti aree di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 D.lgs n. 42/2004 e smi Seppur il Piano d'Area all'art. 18 prevede: comma 12.</b></p> <p>La località Campo dei Fiori, a Varallo Pombia, è individuata dal Piano quale ambito con presenza di accumuli di ciottoli, testimonianza di una antica aureofodina.</p> <p>In tale località:</p> <p>-il Piano tutela la conservazione della aureofodina, per la sua rilevante importanza archeologica e storico-documentale all'interno del territorio piemontese.</p> <p>-è vietato raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli e fossili, salvo autorizzazione dell'Ente Parco rilasciata per scopi scientifici, di ricerca, didattici o culturali.</p> <p>Comma 13.</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 del comma 4 delle Norme del PPR i Comuni, con variante di adeguamento della pianificazione sovraordinata, provvedono, di concerto con la competente Soprintendenza, a individuare su tutto il territorio di competenza, qualora il PRGC ne sia sprovvisto, le aree a rischio archeologico, non costituenti zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs n. 42/2004 e smi, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica e a definire ai sensi dell'articolo 23, comma 7 delle Norme del PPR eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma 7, della L.R. 56/1977 e smi. A questo scopo, i comuni sono tenti a inserire nelle norme dei Piani</p>

	regolatori dei comuni le prescrizioni di tutela archeologica relative ai lavori privati nelle aree a rischio e ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 25 del d.Lgs n. 50/2016 e smi, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza.
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 6</i> Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo;</li> <li>rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione;</li> <li>mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.</li> </ol> <p><i>comma 7</i> I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, definiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per quali zone di interesse archeologico di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977;</li> <li>eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977.</li> </ol>	<p><b>Non sono presenti aree di interesse archeologico di cui al comma 1</b></p> <p><b>Non sono presenti aree di interesse archeologico di cui al comma 1</b></p>
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 8</i> Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;</li> <li>gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;</li> <li>gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente;</li> </ol>	<p><b>Il Piano risulta coerente</b> <b>Art. 18 Comma 13.</b> Ai sensi dell'art. 23 del comma 4 delle Norme del PPR i Comuni, con variante di adeguamento della pianificazione sovraordinata, provvedono, di concerto con la competente Soprintendenza, a individuare su tutto il territorio di competenza, qualora il PRGC ne sia sprovvisto, le aree a rischio archeologico, non costituenti zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs n. 42/2004 e smi, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica e a definire ai sensi dell'articolo 23, comma 7 delle Norme del PPR eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma 7, della L.R. 56/1977 e smi. A questo scopo, i comuni sono tenti a inserire nelle norme dei Piani regolatori dei comuni le prescrizioni di tutela archeologica relative ai lavori privati nelle aree a rischio e ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 25 del d.Lgs n. 50/2016 e smi, secondo le</p>

<p>d. l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;</p> <p>e. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;</p> <p>f. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.</p> <p><i>comma 9</i>  Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.</p>	<p>indicazioni fornite dalla Soprintendenza.</p>
---	--

**Articolo 24. Centri e nuclei storici**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);*
- *struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).*

<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 5</i>  In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:</p> <p>a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;</p> <p>b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;</li> <li>II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;</li> <li>III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;</li> <li>IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;</li> <li>V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità varie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;</li> </ol> <p>c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare</p>	<p><b>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.</b></p> <p>Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le zone di particolare valore paesaggistico</li> <li>• la rete stradale storica</li> <li>• il sistema agrario storico</li> <li>• il sistema insediativo storico</li> <li>• le visuali panoramiche</li> <li>• gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori</li> </ul> <p>Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p> <p>Il sistema insediativo storico, di cui alla lettera d) del comma 2, è costituito da beni e agglomerati di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale, ai sensi dell'art. 24-25 PPR. La tutela del sistema insediativo storico deve essere finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conservare e trasmettere gli organismi insediativi nel loro complesso e nel pieno rispetto degli elementi di connotazione peculiare dell'insediamento e delle caratteristiche tipologiche degli edifici.</li> <li>• mantenere il sistema di relazioni, rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo contesto territoriale;</li> <li>• impedire la saturazione territoriale con urbanizzazioni che vadano ad inglobare i nuclei rurali storici.</li> </ul> <p>I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.</p>
---	--

attenzione:

- I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
  - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i connotati visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;
  - III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
  - IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della *corona di delitie*, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
  - V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
- I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:
    - evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;
    - evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;
    - evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale.
  - II. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitano di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli

interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.

### **Articolo 25. Patrimonio rurale storico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);

- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);

- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

#### **Indirizzi**

##### *comma 3*

I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:

- a. castelli agricoli e grange medievali;
- b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
- c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
- d. cascate o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
- e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
- f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue;
- g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.

#### **Direttive**

##### *comma 4*

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

##### *comma 5*

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie

#### **Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO delle NTA.**

Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:

- le zone di particolare valore paesaggistico
- la rete stradale storica
- il sistema agrario storico
- il sistema insediativo storico
- le visuali panoramiche
- gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori

Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.

Ogni intervento progettuale su grandi cascate e cascate a corte deve tutelare e valorizzare i caratteri ricorrenti e tipici dell'edilizia rurale, garantendo la riconoscibilità ambientale percettiva degli spazi, dei caratteri tipologici e morfologici, e dei caratteri costruttivi e architettonico-decorativi. In tal senso è vietato il frazionamento e la privatizzazione degli spazi aperti comuni, all'interno delle grandi cascate e delle cascate a corte. Deve altresì essere garantito il mantenimento dell'impianto infrastrutturale originario, con il rispetto di cortine edilizie e allineamenti stradali preesistenti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti a destinazione agricola e residenza rurale, laddove consentiti dalle disposizioni di zona di cui al Titolo II, e finalizzati sia all'utilizzo a scopi agricoli degli immobili che al loro riutilizzo funzionale, devono avere carattere prevalentemente conservativo e prestare particolare attenzione alla realizzazione di nuovi collegamenti verticali all'interno degli immobili, alla dotazione di nuovi spazi accessori alla residenza, ed al parziale tamponamento dei consistenti volumi vuoti esistenti. In tal senso valgono le seguenti indicazioni progettuali:

- a) I nuovi blocchi scala devono essere realizzati in prosecuzione delle maniche dei fabbricati esistenti, con la stessa profondità e lo stesso modulo distributivo delle aperture, evitando l'apposizione di corpi edilizi posticci.
- b) Il tamponamento dei fabbricati parzialmente aperti quali portici e fienili deve avvenire in arretramento rispetto al filo degli elementi verticali di sostegno, con materiali, che permettano di riconoscere la struttura esistente, nel rispetto delle regole compositive originarie per quanto

<p>consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;</p> <p>d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;</p> <p>e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;</p> <p>f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:</p> <p>I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p>	<p>concerne i nuovi orizzontamenti, e salvaguardando le caratteristiche grate in laterizio.</p> <p>Per il recupero funzionale dei rustici il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40% per ogni singolo lotto di pertinenza degli edifici ai sensi della normativa vigente in materia.</p>
---	--

**Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);
- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);
- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.*

**Direttive**

*comma 3*

I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:

a. tutela e valorizzazione:

- I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;
- II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;
- III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.
- b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;
- c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;
- d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;
- e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con

**Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 12 ZONE DI FRUIZIONE delle NTA**

Il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP.

Le zone di fruizione articolata si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione.

Le zone di fruizione puntuale si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite.

I caratteri degli interventi ammessi si suddividono in cinque tipologie:

- T interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti
- R interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti
- S interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative
- N interventi di sviluppo organico di nuove iniziative
- D centri e itinerari didattico/scientifici.

**nonché ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO**

<p>attenzione per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. gli allineamenti e i profili altimetrici;</li> <li>II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;</li> <li>III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;</li> <li>IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;</li> <li>V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;</li> <li>VI. le recinzioni.</li> </ol>	<p>I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.</p>
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</li> <li>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</li> </ol> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	<p><b>Il Piano risulta coerente ai sensi dell'art. 12 ZONE DI FRUIZIONE delle NTA</b></p> <p>Il Piano individua 35 zone di fruizione, suddivise in zone di fruizione articolata FA e in zone di fruizione puntuale FP.</p> <p>Le zone di fruizione articolata si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione.</p> <p>Tra le 35 zonesi evidenzia la presenza di Villa Picchetta a Cameri "Bene culturale" ai sensi del D.M.</p> <p>Le zone di fruizione puntuale si caratterizzano per una minore estensione e un minor numero di attività ricreative e di tempo libero consentite.</p> <p>I caratteri degli interventi ammessi si suddividono in cinque tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T interventi di recupero e trasformazione di attività, aree e/o edifici esistenti</li> <li>R interventi di contenimento e razionalizzazione delle attività esistenti e eventuale sviluppo limitato di nuove iniziative strettamente complementari alle esistenti</li> <li>S interventi di riorganizzazione delle attività esistenti e di sviluppo limitato di nuove iniziative</li> <li>N interventi di sviluppo organico di nuove iniziative</li> <li>D centri e itinerari didattico/scientifici.</li> </ul> <p><b>nonché ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</b></p> <p>I beni di rilevanza storico-architettonica e culturale individuati dal PPR devono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione dal proprietario o possessore. L'Ente Parco ha la facoltà di concedere eventuali contributi per promuovere la conservazione stessa dei beni.</p>
<p><b>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <p>- aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e</p>	<p><b>il Piano risulta coerente Art. 15 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</b></p> <p>L'Ente Parco promuove il ricorso a forme di energia</p>

<p>aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;</li> <li>alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;</li> <li>alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;</li> <li>alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.</li> </ol> <p><i>comma 3</i> I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p>	<p>rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse. Al fine di incentivare il ricorso a forme di energia rinnovabili è consentita:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la realizzazione di nuove centraline idroelettriche all'interno di strutture esistenti già finalizzate a tale scopo, anche con interventi di ristrutturazione edilizia di queste ultime. Gli spazi esistenti non utilizzati potranno essere destinati, previa convenzione con l'Ente Parco, ad altre attività compatibili</li> <li>la realizzazione di nuove centraline idroelettriche (Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 10 del 22.07.2009). Tali interventi sono subordinati alle seguenti due condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>-stipula di convenzione con l'Ente Parco;</li> <li>-redazione di un strumento attuativo di cui all'art. 3.</li> </ul> </li> </ol>
--	---

### **Articolo 28. Poli della religiosità**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).*

<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 2</i> Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti;</li> <li>i piani locali: <ol style="list-style-type: none"> <li>assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;</li> <li>prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;</li> <li>localizzano le attività e le attrezzature di servizio</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Il Piano è coerente.</b> All'interno del territorio del Parco in comune di Oleggio è presente l'Oratorio di San Donato. L'Oratorio di San Donato sorge in prossimità dell'ultimo terrazzo alluvionale prospiciente la vallata del Ticino. Tra i più antichi edifici di culto del territorio oleggese, viene citato per la prima volta nel 973, anche se le sue forme attuali sono attribuibili al XV secolo. Risulta ricompresa, ai sensi dell' <b>Articolo 10 ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO</b> e sensi dell' <b>Articolo 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</b></p>
---	---



(accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.	
<b>Articolo 29. Sistemi di fortificazioni</b>	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).</i>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 2</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. la promozione di interventi di restauro degli edifici e degli spazi aperti per le nuove forme di fruizione ospitabili, quali in particolare quelle museali, educative, formative, di ricerca e comunicazione pubblica;</p> <p>b. la valorizzazione dell'emergenza iconica e dello skyline storicamente consolidato;</p> <p>c. il rafforzamento del rapporto funzionale, fruitivo e visuale tra gli elementi dei sistemi lineari di difesa un tempo interconnessi.</p>	Non presenti
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 3</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;</p> <p>b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.</p>	
<b>Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico</b>	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i>	
<i>- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);</i>	
<i>- percorsi panoramici (tema lineare);</i>	
<i>- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);</i>	
<i>- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);</i>	
<i>- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);</i>	
<i>- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);</i>	
<i>- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).</i>	
<i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.</i>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 3</i> In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:</p> <p>a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;</p>	<p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</b></p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesistica. Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della</p>

- b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
- I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
  - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica.

Sono considerati dal presente Piano elementi del paesaggio della Valle del Ticino sottoposti a particolare tutela:

- a) le zone di particolare valore paesistico
  - b) la rete stradale storica
  - c) il sistema agrario storico
  - d) il sistema insediativo storico
  - e) le visuali panoramiche
  - f) gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori
- Tali beni, soggetti a differenti livelli di tutela commisurati al loro carattere, non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.

I punti di visuale profonda, ovvero le visuali panoramiche, sono individuati dal Piano ai sensi dell'art. 30 del PPR come zone dalle quali è possibile fruire degli orizzonti paesaggistici e spaziali. In tali zone è vietata qualsiasi modificazione non preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, e dagli organi preposti al vincolo ai sensi di legge.

--	--

**Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi-SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).

**Direttive**

*comma 2*

I piani locali:

- a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.

**Non presenti**

**Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).

<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:</p> <p>a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);</p> <p>b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</p>	<p><b>Il Piano è coerente ai sensi dell' Articolo 17 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA</b></p> <p>Il Piano persegue obiettivi generali di tutela dell'agricoltura che, per il suo ruolo di attività imprenditoriale multifunzionale, svolge una funzione fondamentale al fine della salvaguardia, gestione e conservazione del territorio del Parco; per il perseguimento di tali obiettivi, il Piano si avvale degli strumenti di attuazione e di gestione di cui all'art. 3.</p> <p><b>e ai sensi dell'Art. 18 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO- CULTURALE ED EDILIZIO</b></p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica, nonché ai sensi del PPR vigente.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano, in conformità al PPR, elementi del paesaggio della Valle del Ticino di particolare interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le zone di particolare valore paesaggistico</li> <li>• la rete stradale storica</li> <li>• il sistema agrario storico</li> <li>• il sistema insediativo storico</li> <li>• le visuali panoramiche</li> <li>• gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori</li> </ul> <p>Tali beni non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p>
<p><b>Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari</b></p> <p><i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i></p>	
<p><b>SITI UNESCO</b></p> <p><i>Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);</li> <li>-Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);</li> <li>-Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);</li> <li>-Siti palafitticoli (Tav. P5).</li> </ul>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla <i>buffer zone</i> alla <i>core zone</i> e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.</p>	<p><b>Non presenti</b></p>

<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 5</i>  All'interno dei Siti (<i>core zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <p>a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</p> <p>b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.</p> <p><i>comma 6</i>  Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:</p> <p>a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica culturale locale;</p> <p>b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (<i>cascine, ciabot, cantine, ecc.</i>), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;</p> <p>c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;</p> <p>d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra <i>buffer zone</i> e <i>core zone</i> e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;</p> <p>e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;</p> <p>f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;</p> <p>g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla <i>core zone</i>.</p>	<p><b>Non presenti</b></p>
--	----------------------------

## TENIMENTI STORICI

Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti).

### Direttive

#### *comma 12*

I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:

- a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;
- b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;
- c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;
- d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.

Non presenti

### Prescrizioni

#### *comma 13*

Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.

## USI CIVICI

Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del d.lgs. 42/2004 (Tav. P2).

### Direttive

#### *comma 17*

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

#### *comma 18*

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala

Il piano è coerente e individua gli usi civici alle TAV. 10 a-b e tenuto conto di quanto descritto nella Relazione di Piano.

<p>idonea alla identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice.</p>	
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 19</i>  Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.</p>	
<p><b>Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</b></p>	
<p><i>Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.</i></p> <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);</li> <li>- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);</li> <li>- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo)</li> </ul>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><i>comma 4</i>  Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;</li> <li>b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;</li> <li>c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;</li> <li>d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;</li> <li>e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;</li> <li>f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.</li> </ol> <p><i>comma 5</i>  I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree</p>	<p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</b></p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesistica. Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano elementi del paesaggio della Valle del Ticino sottoposti a particolare tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le zone di particolare valore paesistico</li> <li>• la rete stradale storica</li> <li>• il sistema agrario storico</li> <li>• il sistema insediativo storico</li> <li>• le visuali panoramiche</li> <li>• gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori</li> </ul> <p>Tali beni, soggetti a differenti livelli di tutela commisurati al loro carattere, non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p> <p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell' articolo 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE delle NTA</b>  La pianificazione settoriale e degli strumenti attuativi del Piano e dei piani sotto ordinati dovranno essere redatti in linea con i</p>

<p>di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.</p>	<p>seguenti azioni:  riduzione del consumo energetico e promozione dell'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale.  incremento della produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità.  utilizzo delle risorse naturali in modo sostenibile.</p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 6</i>  I piani locali provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4 delle presenti norme;</li> <li>b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</li> </ol> <p><i>comma 7</i>  I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;</li> <li>b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4: <ol style="list-style-type: none"> <li>I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</li> <li>II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</li> <li>III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.</li> </ol> </li> </ol> <p><i>comma 8</i>  Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010,</p>	<p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</b></p> <p>L'intero territorio del Parco è area soggetta a tutela paesistica. Il Piano persegue quindi obiettivi di tutela delle qualità estetico-visuali, dei caratteri storico-culturali del paesaggio e dei beni che lo costituiscono, quale risorsa fondamentale da salvaguardare e quale elemento di riconoscibilità territoriale della Valle del Ticino da valorizzare anche ai fini della fruizione, in un'ottica di sostenibilità ambientale e secondo modalità coerenti con le esigenze di tutela naturalistica ed ecologica.</p> <p>Sono considerati dal presente Piano elementi del paesaggio della Valle del Ticino sottoposti a particolare tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le zone di particolare valore paesistico</li> <li>• la rete stradale storica</li> <li>• il sistema agrario storico</li> <li>• il sistema insediativo storico</li> <li>• le visuali panoramiche</li> <li>• gli accumuli di ciottoli in località Campo dei Fiori</li> </ul> <p>Tali beni, soggetti a differenti livelli di tutela commisurati al loro carattere, non devono essere oggetto d'interventi che comportino, in modo diretto o indiretto, il loro degrado ovvero la perdita di valore, anche parziale.</p>



contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.	
<b>Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)</b>	
<i>m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.)</i>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><i>comma 3</i>  I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p><i>comma 4</i>  I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<b>Non presenti</b>
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 5</i>  I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:</p> <p>a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</p> <p>b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;</p> <p>c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.</p>	<b>Non presenti</b>
<b>Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</b>	
<i>Tessuti discontinui suburbani ( zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane , assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i>	

<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</li> <li>b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</li> <li>c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</li> </ol>	<p><b>Non presenti</b></p>
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;</li> <li>b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;</li> <li>c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;</li> <li>d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.</li> </ol> <p><i>comma 5</i> Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.</li> <li>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</li> <li>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</li> <li>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</li> <li>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</li> <li>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</li> </ol>	<p><b>Non presenti</b></p>

**Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)**

*Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).*

*Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.*

**Direttive****comma 3**

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.

**comma 4**

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:

- I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;
- II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;
- III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
- IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

**comma 5**

Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858.

**comma 6**

I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistici organizzati mediante i processi di

**Non presenti**

rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.	
<b>Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</b>	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i>  <i>m.i.6:prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i>  <i>m.i.7:prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i>  <i>Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</i></p>	
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><b>comma 3</b>  I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><b>comma 4</b>  Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</li> <li>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</li> <li>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</li> <li>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</li> </ol>	<p><b>Non presenti</b></p>
<b>Articolo 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)</b>	
<p><i>m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);</i>  <i>Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territori.</i></p> <p><i>m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).</i>  <i>Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche..)</i></p>	

## **Indirizzi**

### *comma 3*

Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:

- a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
- b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
- c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarità e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;
- d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.

## **Direttive**

### *comma 4*

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.

### *comma 5*

In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:

- a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;
- b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.

### *comma 6*

Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.

### *comma 7*

## **Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE delle NTA**

Le zone di riqualificazione ambientale sono porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, considerate critiche, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

Le zone di riqualificazione ambientale comprendono le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti ovvero cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco, e le discariche.

Il recupero di queste aree avviene attraverso un Piano attuativo da attuarsi di concerto con l'Ente Parco e che ha lo scopo di riqualificare l'area e di renderla compatibile con le caratteristiche della zona di vincolo a cui deve essere riportata dopo la trasformazione.

## **Nonché ai sensi dell' Articolo 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

È vietata l'ubicazione e/o apertura di nuove attività industriali all'interno del Parco.

L'eventuale ubicazione di nuove attività industriali nelle zone contigue è soggetta a Valutazione di incidenza, al fine di verificare che non sussistano elementi di incompatibilità o fattori di impatto rispetto ai valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco.

In fase di pianificazione territoriale e comunale di iniziativa pubblica e/o privata i Comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, valutano la localizzazione di nuove attività industriali nelle zone contigue secondo criteri di minimizzazione dell'impatto e dell'incidenza ambientale, e individuano soluzioni progettuali qualitativamente adeguate e coerenti con il contesto.

## **Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE delle NTA**

Le zone di riqualificazione ambientale possono essere riqualificate a cura dell'Ente Parco, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché di privati, previa presentazione di Piani attuativi, di cui all'art. 3 comma 5, che contengano:

relazione, che definisca la portata degli interventi di recupero e la loro compatibilità con le destinazioni d'uso previste;  
elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto;  
elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi;

bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Ente Parco, altri Enti pubblici eventualmente competenti e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fideiussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale;

Piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso. La delimitazione effettiva delle zone di riqualificazione ambientale è definita in sede di Piano attuativo. La valorizzazione ambientale delle zone di riqualificazione ambientale prevede progetti di mitigazione ambientale e/o una ridefinizione delle destinazioni d'uso che possono essere di tipo:

-naturalistico, ovvero aree da destinare ad una evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione

I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.

*comma 8*

I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.

naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;  
-agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi compresa la destinazione a forestazione produttiva;  
-ricreativo, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio sostenibili, a basso impatto ambientale e paesaggistico;  
-turistico, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta, attrezzature sportive.

L'elenco delle zone di riqualificazione ambientale potrà essere aggiornato ed integrato a cura dell'Ente Parco, che ha altresì la facoltà di specificare criteri e tempi per l'attuazione degli interventi di recupero e ripristino.

Per le cave e le attività estrattive.

È vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.

La Cave Ticino di Frattini S.n.c. a Oleggio, e la S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni a Oleggio, entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano, devono dislocare le attività di lavorazione degli inerti al di fuori del territorio del Parco. Fino allo scadere del termine si intendono comunque da mettere in atto interventi di mitigazione ambientale e paesistica da concordare con l'Ente Parco. Alla dismissione dell'attività deve fare seguito il Piano attuativo per il recupero dell'area.

La Cave Ticino S.n.c. a Varallo Pombia è considerata critica per la dislocazione territoriale, in parte all'interno del Parco e in parte confinante con esso. In particolare la porzione esterna al Parco è attiva per estrazione e lavorazione di inerti. Si dovrà attivare una concertazione tra l'Ente Parco e il comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area.

**Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Nel territorio del Parco risultano insediate le seguenti attività di tipo produttivo: attività di piscicoltura in località Cascina Zendone, Porcilaia in località Cascina Cardano, Balchem (Comune di Marano Ticino), Mirplast (ex Isolplast), Pombia, Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), attività di piscicoltura ex Azienda Agricola Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di Cerano); una più dettagliata definizione delle attività presenti dovrà essere effettuata in collaborazione con i Comuni tramite un puntuale censimento.

L'Ente Parco, pur privilegiando una prospettiva di trasformazione nella direzione di processi di riqualificazione ambientale e/o di ripristino dei caratteri naturalistici, prende atto della rilevanza socio-economica di tali attività, peraltro in alcuni casi già attive precedentemente alla istituzione del Parco. Di conseguenza, in linea generale, si considera compatibile la loro permanenza, anche con l'eventuale realizzazione di interventi di necessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi. All'interno del contesto prevalentemente naturalistico del Parco tale compatibilità è però necessariamente subordinata alla verifica e valutazione degli impatti ambientali da queste generati sul sito e sul più ampio intorno ecosistemico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

corretto inserimento ambientale, con adeguate garanzie di contenimento e mitigazione di tutte le possibili forme di impatto

	(aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, emissioni di rifiuti e inquinanti, etc.); assoluta garanzia del rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia di rischio di incidente rilevante, di igiene ambientale e di sicurezza.
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p>La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	<p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell' articolo 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE delle NTA</b></p>
<p><b>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</b></p>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p> <p>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale , non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbanò).</p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.</p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</li> <li>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</li> <li>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</li> <li>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi</li> </ol>	<p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell' articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO</b></p>

<p>gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p> <p><i>(n.d.r. : include gli artt. 19, 20, 32, 33 relativamente ai tenimenti Mauriziani...)</i></p>	
<b>Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);</i></li> <li>- <i>elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc.).</i></li> </ul>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><i>comma 3</i> La Giunta regionale definisce specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.</p>	<p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo dell'articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE e 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE delle NTA</b></p>
<p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 4</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.</p> <p><i>comma 5</i> Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.</p> <p><i>comma 6</i> I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.</p>	<p><b>Il Piano risulta conforme ai sensi dell'articolo dell'articolo 13 ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE e 14 ZONE CON ATTIVITÀ PRODUTTIVE delle NTA</b></p>



## Art. 42. Rete di connessione paesaggistica

*Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.*

### **Indirizzi**

#### *comma 8*

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificano gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

#### *comma 9*

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

#### *comma 10*

In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:

- a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
- b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, *greenway* e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
- c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle falde, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
- d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.

#### *comma 11*

Con riferimento alle indicazioni relative alle reti fruibili, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai

### **Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 11 ZONE AGRICOLE E FORESTALI**

Le zone agricole e forestali sono istituite a supporto di uno sviluppo agricolo orientato in funzione degli equilibri ecologici e funzionali degli ecosistemi; la ricostituzione della rete ecologica mira a ristabilire i rapporti tra gli elementi frammentati e gli ambienti naturali, nonché tra i diversi ambienti, da quelli più naturali a quelli più influenzati dalle attività antropiche.

### **Il Piano risulta conforme ai sensi dell'Articolo 18 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO-CULTURALE ED EDILIZIO**

caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;

- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

#### **Direttive**

##### *comma 12*

I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.

##### *comma 13*

I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.

##### *comma 14*

La Rete costituisce riferimento per:

- a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
- b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.

#### **Articolo 4 VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Con riferimento alle procedure di Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali strumenti. Essa costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Piano; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso dall'Ente Parco.

La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza così come disciplinato dall' art. 43 della L.R. n. 19/2009 e smi.

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 19 /2009 e smi, con D.G.R. del Piemonte n. 36-13220 del 8/2/2010 la gestione dell'area ZSC e ZPS "IT1150001 Valle del Ticino" della Rete Natura 2000 è delegata all'Ente Parco.

D.M. 1 agosto 1985

Numero di riferimento regionale:

B059

Dichiarazione di notevole interesse pubblico:


Castelletto sopra Ticino, Pombia, Varallo


Pombia.


Piano Area

Zonizzazione tav. 13 a,b,c


 Riserva Speciale Art. 8 N.T.A.

 Zona naturalistica di Interesse Botanico e Faunistico Art. 10 N.T.A.

 Zona Agricola e Forestale Art. 11 N.T.A.

 Fruizione Art. 12 N.T.A.

 Produttivo esistente Art. 14 N.T.A.



<b>Prescrizioni contenute nelle Nda</b>	Artt. 14, 16, 18, 39
<b>Prescrizioni specifiche</b>	<p>Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi <i>Elenchi</i> del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle Nda (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell'elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell'articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi. Le nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse (19). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi posti lungo i tratti delle strade Varallo Pombia-frazione Cascinetta e Marano Ticino-innesto S.S. 32 così come identificati nella Tav. P4 (16). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l'eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21).</p>

Il Piano d'Area risulta coerente con le prescrizioni sopraindicate agli artt. 8, 10,11, 12 ,14 e agli artt. dedicati alla normativa di settore agli artt. 15,16, 17 e 18 già richiamati nella verifica di coerenza generale di cui sopra.